



SENT. N. 24949 / 015

R.G. 36030 / 2014

CRON. 8713 / 015

REP. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, 8<sup>a</sup> sezione civile, nella persona dell'avv. Antonio Vecchione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R. G. 36030, anno 2014, avente ad oggetto azione di accertamento negativo, promossa da:

██████████ (nato a Napoli il ██████████ cod. fisc. ██████████, elett.te dom.to in Napoli alla Via Aviglione n. 74E, presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione;

-ATTORE-

CONTRO

- ENI S.P.A., (p.iva 000905811006), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ██████████ e presso il cui studio, in Napoli alla ██████████ è elettivamente domiciliata;

-CONVENUTA-

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:** all'udienza del 27 aprile 2015 la causa veniva posta in decisione e le parti costituite concludevano come da relativo verbale di causa.


### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta, [REDACTED] la evocava in giudizio innanzi a questo ufficio giudiziario, per l'udienza del giorno 16 giugno 2014, esponendo che all'istante veniva notificata, nel mese di novembre del 2013, la fattura n. [REDACTED] del 30 ottobre 2013 con la quale la società Eni S.p.A. addebitava all'istante la somma di € 956,49 per consumi "di conguaglio" relativi al periodo compreso dal 26 maggio 2008 al 08 settembre 2008; che i consumi erano relativi all'anno 2008 e, pertanto, era spirato il termine prescrizione; che l'istante si rivolgeva all'associazione dei consumatori presentando regolare reclamo per ottenere lo storno della fattura e che la società convenuta non accoglieva le richieste dell'istante e dava incarico ad una società per procedere al recupero delle somme. Al giudice adito l'istante chiedeva di accogliere la domanda e procedere allo storno della fattura, di dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla società Eni S.p.A. ed annullare la fattura e condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio da attribuire al procuratore anticipatario.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la convenuta Eni S.p.a. la quale dichiarava la legittimità della fatturazione, la mancata prescrizione del credito, l'inammissibilità delle domande dell'istante e chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Il giudizio veniva incardinato all'udienza del 03 novembre 2014 ed all'udienza del 27 aprile 2015, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, la causa veniva posta in decisione.

Giova rilevare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in modo dettagliato, così come disposto dall'art. 132 c.p.c. a seguito della modifica apportata dalla Legge n. 69\09.



La presente domanda può essere qualificata come azione di accertamento negativo del debito dal momento che l'attore eccepisce la prescrizione del credito vantato nei suoi confronti.

Giova premettere che nel giudizio dinanzi al giudice di pace, caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla semplificazione delle forme, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c. che prevede tre elementi necessari e sufficienti per un valido atto di citazione: a) l'indicazione del giudice e delle parti; b) l'esposizione dei fatti e c) l'indicazione dell'oggetto.

L'atto di citazione, così come proposto dall'attore, contiene l'esposizione dei fatti in modo sufficientemente dettagliato, non impedisce la costituzione di un valido contraddittorio e non preclude alle parti convenute la possibilità di esplicitare pienamente la propria difesa e, pertanto, non ne può essere dichiarata la nullità. Infatti, l'atto di citazione deve ritenersi nullo nel caso in cui, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio (Cass. civ., Sez. I, 30/04/2005, n.9025 e Cass. civ., sez. III, 04/06/2002 n. 8074).

Occorre, altresì, considerare che per le fatturazioni relative ai consumi di luce, acqua, gas e telefono la prescrizione è di cinque anni, così come disposto dall'articolo 2948 numero 4 del codice civile, e, pertanto, l'attore ha provato l'intervenuta prescrizione del debito di € 956,49 di cui alla fattura n. [REDACTED] emessa in data 30 ottobre 2013 dalla società Eni S.p.A.

Dalla documentazione prodotta risulta che la fattura oggetto del presente giudizio doveva essere pagata entro il 19 dicembre 2013 ed era relativa al periodo di conguaglio compreso tra il 26 maggio 2008 ed il 09 settembre 2008 ed anche nel dettaglio degli addebiti il periodo interessato dalla fatturazione è quello relativo all'anno 2008.



Ritiene, pertanto, questo giudicante che il decorso del termine prescrizione di cinque anni, stante la mancanza di atti di interruzione, si era già compiuto alla data di consegna della fattura e, pertanto, va accolta la domanda dell'attore con annullamento della fattura n. [redacted] del 30 ottobre 2013.

Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo e delle stesse va disposta la distrazione in favore del procuratore anticipatario.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Napoli, sezione civile 8<sup>a</sup>, avv. Antonio Vecchione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara prescritto il credito vantato dalla convenuta Eni S.p.A. di cui alla fattura n. [redacted] del 30 ottobre 2013;
- 2) condanna la convenuta Eni S.P.A. al pagamento delle spettanze professionali che si liquidano in complessivi euro 890,00, di cui euro 80,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Gaudino dichiaratosi anticipatario.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Napoli in data 15 giugno 2015

Il Cancelliere p.o. **B**  
*Rosanna Yoffi*

Il Giudice Di Pace  
Avv. *Antonio Vecchione*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, il 19-6-2015



Il Cancelliere p.o. **B**  
*Rosanna Yoffi*